# Segue decreto n. \_\_\_\_\_IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA

(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

Oggetto: struttura di assistenza a persone non autosufficienti, anche anziane denominata "RSA San Raffaele Borbona" sita nel Comune di Borbona (RI), Via Cagnano Amiterno, n. 2, gestita dalla Società "San Raffaele S.p.A." (P. IVA 08253151008). Accreditamento istituzionale definitivo, a seguito di verifica positiva dell'accreditamento rilasciato ai sensi dell'art. 8-quater, comma 7, D.Lgs. 502/92 e s.m.i. e contestuale incremento temporaneo e straordinario della capacità di accoglienza, ai sensi del DCA n. U00252/2016.

#### IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTI per quanto riguarda il Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario:

- l'art. 120 della Costituzione;
- l'articolo 8, comma 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 e n. 149 del 6 marzo 2007, rispettivamente di approvazione del Piano di Rientro e Presa d'atto dell'Accordo Stato-regioni;
- art.1 comma 796, lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- il Decreto Legge 1° ottobre 2007, n. 159 convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 2007, n.222;
- la legge 23 dicembre 2009, n. 191;
- il Decreto del Commissario ad acta n. U00247 del 25 luglio 2014 avente ad oggetto: "Adozione della nuova edizione dei Programmi Operativi 2013-2015 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio" come modificato ed integrato dai Decreti del commissario ad acta 368/2014, 412/2014, 230/2015, 267/2015, 270/2015, 373/2015 e 584/2015;

#### VISTI per quanto riguarda i poteri:

- la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;
- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con cui il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti è stata nominato Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro dai disavanzi regionali del settore sanitario della Regione Lazio;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 1 dicembre 2014, con cui l'Arch. Giovanni Bissoni è stato nominato sub commissario nell'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi regionali del settore sanitario della Regione Lazio;
- la Deliberazione di giunta regionale n. 723 del 14 dicembre 2015 di nomina del dott. Vincenzo Panella Direttore della Direzione Salute e Politiche sociali;
- la Determinazione n. G17536 del 31 dicembre 2015 di delega del direttore regionale per gli atti indifferibili ed urgenti e successiva proroga disposta con determinazione n. G01232 del 17 febbraio 2016;
- l'Atto di Organizzazione n. G03680 del 13.04.2016, modificato con successivi atti n. G04602 del 05.05.2016 e n. G06090 del 27.05.2016, con cui, a decorrere dal 20 giugno 2016, si è provveduto, tra l'altro, all'istituzione dell'Area "Pianificazione e controllo strategico, verifiche e accreditamenti";
- la Determinazione n. G07094 del 21/06/2016 di nomina, a decorrere dal 21/06/2016, del Dott. Achille Iachino, per la copertura dell'incarico di Dirigente dell'Area "Pianificazione e Controllo Strategico, Verifiche e Accreditamenti" della Direzione Regionale "Salute e Politiche Sociali";





## Segue decreto n.\_\_\_\_IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA

(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

VISTI per quanto riguarda le norme in materia sanitaria:

- Il Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m.i.;
- la Legge n.833/1978 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 21 dicembre 1999, n. 517 e s.m.i.;
- il DPCM 29 novembre 2011 che definisce i Livelli essenziali di assistenza;
- l'Intesa Stato- Regione Province autonome del 10 luglio 2014, rep. N. 82/CSR concernente il Patto per la salute per gli anni 2014 –2016;
- la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4;
- il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n. 2;
- il Regolamento Regionale n. 13/2007;

VISTI per quanto riguarda le norme in tema di autorizzazione e accreditamento:

- la L. 27 dicembre 2006, n. 296 che individua il passaggio dall'accreditamento provvisorio al definitivo;
- la Legge Regionale 3/2010 e s.m.i. che disciplina il procedimento regionale di conferma del titolo autorizzativo e di accreditamento istituzionale;
- la Legge Regionale 9/2010 e s.m.i.;
- la Legge Regionale 6/2011 e s.m.i.;
- la Legge Regionale 12/2011 e s.m.i.;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10 novembre 2010, ad oggetto: "Approvazione di: "Requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie" (All. 1), "Requisiti ulteriori per l'accreditamento" (All. 2), "Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli Accreditamenti delle Strutture Sanitarie (SAASS) Manuale d'uso" (All. 3), Adozione dei provvedimenti finalizzati alla cessazione degli accreditamenti provvisori e avvio del procedimento di accreditamento definitivo ai sensi dell'art. 1, commi da 18 a 26 (Disposizioni per l'accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private), Legge Regionale 10 agosto 2010, n. 3";
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 3 febbraio 2011 e s.m.i.;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00099 del 15 giugno 2012 avente ad oggetto "Assistenza territoriale residenziale a persone non autosufficienti, anche anziane. DPCA n. U0039/2012 e DPCA U0008/2011. Corrispondenza tra tipologie di trattamento e nuclei assistenziali e relativi requisiti minimi autorizzativi. Approvazione documenti tecnici comparativi";

PRESO ATTO che con DCA n. U00252 del 30/08/2016, a seguito del grave evento sismico del 24/08/2016 che ha colpito la Provincia di Rieti, l'amministrazione regionale:

- ha adottato misure urgenti e straordinarie idonee a garantire la prosecuzione delle attività sanitarie e sociosanitarie nelle zone colpite dal sisma;
- ha previsto che la Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali, su richiesta della ASL di Rieti, al fine di assicurare la piena assistenza agli utenti provenienti dalle zone terremotate e/o inviate dai servizi sanitari e sociali di quei territori, può disporre l'aumento della disponibilità di accoglienza delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, già autorizzate e accreditate, con conseguente adeguamento contrattuale, alle seguenti condizioni:
  - a) richiesta del soggetto gestore, presentata alla ASL di Rieti, sulla base di necessità evidenziate dalla Protezione Civile o dai servizi sociali o dai servizi sanitari delle zone terremotate o dagli operatori locali;
  - b) temporaneità dell'autorizzazione limitata al periodo dell'emergenza;
  - c) limite massimo del 30% della possibilità di incremento della capacità di accoglienza già autorizzata;



#### Segue decreto n. IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA

(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

d) adeguamento dei requisiti organizzativi in relazione ai bisogni assistenziali degli utenti inseriti in aumento rispetto all'autorizzazione al funzionamento originaria;

#### VISTI:

- il DCA n.U00023 del 03/02/2016, con il quale si è provveduto al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e al riconoscimento dell'accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 8 quater comma 7 del D.Lgs. n. 502/92 e sm.i. della struttura denominata "RSA San Raffaele Borbona". per la seguente attività sanitaria:

n. 2 nuclei da 20 p.r.

Livello Assistenziale: Mantenimento A:

n. 1 nucleo da 20 p.r.

Livello Assistenziale: Mantenimento B

per complessivi 60 p.r.;

- il DCA U00291 del 27/09/2016 con il quale si è preso atto della rettifica della denominazione della struttura e della modifica del Medico Responsabile;

#### CONSIDERATO che:

- che l'art. 8-quater, comma 7 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i stabilisce che "Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso, in via provvisoria per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolte e della qualità dei suoi risultati. L'eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica dell'accreditamento temporaneamente concesso";

- il punto 6. della parte dispositiva del DCA n. U00023/2016 prevede di dare mandato, "all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, di effettuare la verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento nonché del volume di attività svolte e della qualità dei risultati", ai sensi del summenzionato art. 8 quater, comma 7 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

#### DATO ATTO che, con riferimento agli adempimenti di cui al DCA n. U00252/20016:

 con nota del 06/09/2016 prot. n. 458/2016/CT/UAGN del Legale Rappresentante della Soc. "San Raffaele S.p.A.", acquisita al prot. reg. n. 450688 del 07/09/2016, è stata chiesta l'autorizzazione all'ampliamento della capacità ricettiva della "RSA San Raffale Borbona" sita in Borbona (RI), nel limite massimo del 30% di incremento della capacità ricettiva già autorizzata, con contestuale adeguamento dei requisiti organizzativi di cui al DCA n. U00099/2012 per far fronte alle esigenze di assistenza della popolazione terremotata;

- con prot. n. 462963 del 15/09/2016, l'amministrazione regionale ha ricevuto copia della Deliberazione del Consiglio Comunale di Borbona (RI) n. 43 del 13/09/2016, con la quale è stato approvato l'aumento della capacità ricettiva della "RSA San Raffale Borbona" da 60 a 78 posti residenza "mediante opere preordinate ad un diverso utilizzo degli spazi esistenti, senza incrementi volumetrici, e nel rispetto degli standard definiti dalla norma per le strutture RSA" e autorizzata la Soc. "San Raffaele S.p.A." ad effettuare l'aumento della ricezione dei pazienti,

stabilendo i criteri per l'adeguamento;

con nota pervenuta via PEC in data 21/09/2016 ed acquisita al prot. reg. n. 474060 del 22/09/2016 poi modificata ed integrata dalla nota prot. reg. n. 554502 del 07/11/2016, il Direttore Generale della ASL di Rieti, visti gli esiti delle verifiche effettuate dai competenti servizi aziendali, ha espresso parere favorevole all'ampliamento della capacità di accoglienza della "RSA San Raffaele Borbona" da 60 a 78 posti residenza, ai sensi del DCA n. U00252/2016, temporaneamente e limitatamente al periodo dell'emergenza dettata dal sisma del 24/08/2016, ai fini dell'accoglienza di ospiti provenienti dalle zone terremotate;

#### CONSIDERATO altresì, che:





# Segue decreto n.\_\_\_\_ IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA (deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

 l'ampliamento della capacità ricettiva riveste carattere straordinario e temporaneo, finalizzato al superamento della situazione di particolare disagio in cui versa la popolazione colpita dal sisma;

 la struttura, di recente costruzione, è stata realizzata in conformità alla normativa antisismica ed insiste nel territorio colpito dal sisma, garantendo pertanto la sicurezza degli ospiti nonché la continuità delle cure in un'ottica di prossimità territoriale;

- in relazione dell'eccezionalità della situazione del territorio della Provincia di Rieti nonché della dotazione organica assicurata dalla struttura (nota della Soc. "San Raffaele S.p.A." alla ASL di Rieti del 19/09/2016 prot. 481/2016/AB/UAGN), che il livello assistenziale (Alto o Basso) dei n. 18 posti residenza di Mantenimento di nuova autorizzazione venga definito tenuto conto delle esigenze assistenziali degli ospiti, sulla base della valutazione del CAD;

- in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 8 quater, comma 7 del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i., il Direttore Generale della ASL di Rieti, con nota prot. n. 554495 del 07/11/2016, ha espresso parere favorevole al rilascio del provvedimento di accreditamento istituzionale definitivo in favore della struttura "RSA San Raffaele Borbona", sita nel Comune di Borbona (RI), in esito alle verifiche effettuate dai competenti servizi aziendali e trasmessi con prot. n. 57915 del 04/11/2016, come integrata dalla nota prot. n. 566250 del 11/11/2016;

RITENUTO pertanto, opportuno, in ottica di semplificazione amministrativa, procedere da un lato alla conferma dell'accreditamento e dall'altro alla disciplina straordinaria secondo le disposizioni di cui al DCA 252/2016 per far fronte alle esigenze del sisma e, quindi:

 rilasciare l'accreditamento istituzionale definitivo, in esito alla verifica positiva dell'accreditamento rilasciato ai sensi dell'art. 8-quater, comma 7, D.Lgs. 502/92 e s.m.i., per la struttura socio sanitaria denominata "RSA San Raffaele Borbona", sita nel Comune di Borbona (RI), Via Cagnano Amitemo, n. 2, gestita dalla Soc. "San Raffaele S.p.A." (P.IVA 08253151008), limitatamente alla configurazione assistenziale di cui al DCA n. U00023/2016 (60 posti residenziali);

2. autorizzare l'aumento della capacità di accoglienza della "RSA San Raffaele Borbona" sita nel Comune di Borbona (RI), Via Cagnano Amiterno, n. 2, gestita dalla Soc. "San Raffaele S.p.A." (P.IVA 08253151008), da 60 a 78 posti residenza, ai sensi del DCA n. U00252/2016, temporaneamente e limitatamente al periodo dell'emergenza dettata dal sisma del 24/08/2016, ai fini dell'accoglienza di ospiti provenienti dalle zone terremotate, con conseguente adeguamento contrattuale:

 di demandare al CAD la valutazione dei pazienti presi in carico dalla struttura, anche ai fini della determinazione del livello assistenziale (Alto o Basso) dei n. 18 posti residenza di Mantenimento di nuova autorizzazione, sulla base delle effettive esigenze assistenziali;

CONSIDERATO che le attività autorizzate e accreditate con il presente provvedimento potranno essere soggette a successivi processi di riorganizzazione, riconversione o rimodulazione sulla base degli atti di pianificazione e programmazione sanitaria che la Regione riterrà di adottare;

#### DECRETA

Per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono integralmente riportate di:

 rilasciare l'accreditamento istituzionale definitivo, in esito alla verifica positiva dell'accreditamento rilasciato ai sensi dell'art. 8-quater, comma 7, D.Lgs. 502/92 e s.m.i., per la struttura socio sanitaria denominata "RSA San Raffaele Borbona", sita nel Comune di Borbona





#### Segue decreto n. \_\_\_\_ IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA (deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

(RI), Via Cagnano Amiterno, n. 2, gestita dalla Soc. "San Raffaele S.p.A." (P.IVA 08253151008), limitatamente alla configurazione assistenziale di cui al DCA n. U00023/2016 (60 posti residenziali);

- autorizzare l'aumento della capacità di accoglienza della "RSA San Raffaele Borbona" sita nel Comune di Borbona (RI), Via Cagnano Amiterno, n. 2, gestita dalla Soc. "San Raffaele S.p.A." (P.IVA 08253151008), da 60 a 78 posti residenza, ai sensi del DCA n. U00252/2016, temporaneamente e limitatamente al periodo dell'emergenza dettata dal sisma del 24/08/2016, ai fini dell'accoglienza di ospiti provenienti dalle zone terremotate, con conseguente adeguamento contrattuale;
- di demandare al CAD la valutazione dei pazienti presi in carico dalla struttura, anche ai fini della determinazione del livello assistenziale (Alto o Basso) dei n. 18 posti residenza di Mantenimento di nuova autorizzazione, sulla base delle effettive esigenze assistenziali;
- confermare quale Medico Responsabile della struttura, la Dott.ssa Ilenia Prioletta, nata a Campobasso (CB) il 20/06/1984, laureata in Medicina e Chirurgia, in possesso della specializzazione in Geriatria, iscritta all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Perugia al n. 7344;
- confermare, per il resto, il DCA n. U00023/2016, così come modificato dal DCA n. U00291/201615 del 16/01/2015.

Per effetto del presente Decreto, la struttura socio sanitaria denominata "RSA San Raffaele Borbona", risulta articolata come segue:

### STRUTTURA PER L'ASSISTENZA RESIDENZIALE A PERSONE NON AUTOSUFICIENTI, ANCHE ANZIANE – RSA

con una capacità ricettiva ordinaria di 60 posti residenza, così articolati:

in regime di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale, di cui al DCA n. U00023/2016

n. 2 nuclei da 20 p.r.

Livello Assistenziale: Mantenimento A;

n. 1 nucleo da 20 p.r.

Livello Assistenziale: Mantenimento B;

con una capacità ricettiva straordinaria, ai sensi e per gli effetti del DCA 252/2016 di ulteriori 18 posti residenza, così articolati:

n. 1 nucleo di 18 p.r.

Livello Assistenziale: Mantenimento da fissare a cura del CAD.

Il presente Decreto sarà notificato a mezzo PEC all'indirizzo: sanraffaele.fiscale@legalmail.it al Legale Rappresentante della Società "San Raffaele S.p.A." (P. IVA 08253151008), sig. Carlo Trivelli, nato a Roma il 27/06/1952, con sede legale nel Comune di Roma, Via di Val Cannuta, n. 246; alla ASL di Rieti, a mezzo PEC all'indirizzo: asl.rieti@pec.it; al Comune di Borbona (RI) ove ha sede l'attività, a mezzo PEC all'indirizzo: tributi.borbona@anutel.it, nonché tramite pubblicazione sul sito istituzionale www.regione.lazio.it nella sezione "Argomenti – Sanità".

L'azienda Sanitaria Locale, competente per territorio, è l'ente preposto alla vigilanza sulla persistenza dei requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi secondo quanto previsto dal decreto del Commissario ad Acta n. U0008/2011 e successive modificazioni, e alle condizioni in base alle quali viene rilasciato il presente Decreto.







#### Segue decreto n. \_\_\_\_ IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA (deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

La struttura è tenuta ad osservare le disposizioni di cui al capo III e IV del Regolamento Regionale n. 2/2007 in materia di autorizzazione, ed è tenuta al rispetto di quanto previsto dal capo III del regolamento Regionale n. 13/2007 in materia di accreditamento.

La presente autorizzazione potrà subire variazioni per effetto della modifica dei requisiti minimi.

La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs n. 502/92 e comunque l'accreditamento, previo congruo preavviso, può subire riduzioni e variazioni per effetto di provvedimenti, anche di programmazione, nazionali e regionali".

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di sessanta giorni, ovvero, ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di notifica.

Il Presidente Icola Zingaretti

Noma, li 7 6 NOV. 2016

